

Trib. Milano, Sez. Fall., Decreto 08/06/2017 – Est. Dott. Filippo D'Aquino

«Il curatore fallimentare non è responsabile quale soggetto obbligato allo smaltimento di rifiuti prodotti dal fallito e ciò in quanto egli non può essere considerato un successore di quest'ultimo, per gli effetti, di cui al 4° co. dell'art. 192 TUA. D'altro canto, laddove il curatore non inventari i rifiuti stessi, ovvero, avendoli inventariati, decida indi di abbandonarli, egli non può neppure essere considerato "altro detentore" di tali rifiuti a mente dell'art. 188, 1° co., TUA. Viceversa, il curatore potrà essere chiamato a rispondere per violazioni correlate alla gestione dei rifiuti ogniqualvolta questi ultimi possano dirsi da lui prodotti» (Massima non ufficiale)

PREMESSO IN FATTO

Il reclamante Z. IMMOBILIARE (d'ora in avanti Z.) deduce che la società fallita R. SRL gestiva un impianto di trattamento e lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi (precisamente un impianto di messa in riserva, selezione, cernita e recupero) all'interno di un complesso industriale sito in V., Via L., 145 di proprietà dell'odierna reclamante Z. e condotto in locazione da R.

Deduce Z. che, a seguito dell'accertamento in sede amministrativa di gravi irregolarità, era stata revocata a R. l'autorizzazione amministrativa al trattamento dei suddetti rifiuti e l'ente preposto (Provincia di P.) aveva escusso una fideiussione dell'importo di € 233.177,01.

A seguito della sentenza dichiarativa di fallimento di R. — prosegue parte reclamante — il curatore ha depositato un Programma di Liquidazione, nel quale ha proposto "la rinuncia all'inventariazione dei residui di lavorazione e il conseguente abbandono di tutti i rifiuti speciali" presenti all'interno dell'impianto, consistenti nella specie in circa sei tonnellate di rifiuti speciali a causa della mancanza di valore degli stessi e dell'ingente costo di smaltimento. Deduce, pertanto, il reclamante che il Programma di Liquidazione è stato approvato dal Giudice Delegato del FALLIMENTO R. SRL con decreto in data 24.02.2017 in surroga del comitato dei creditori ex art. 41, comma 4, L.F., depositato in data 27.02.2017 e non comunicato al reclamante, per effetto del quale il curatore del fallimento è stato autorizzato ad abbandonare i rifiuti rinvenuti nel capannone di V..

Avverso tale decreto Z. propone reclamo ex art. 26 L.F., deducendo l'illegittimità del Programma di Liquidazione esclusivamente e limitatamente alla parte in cui prevede "b. la rinuncia all'inventariazione dei residui di lavorazione" e conseguentemente l'abbandono da parte della curatela di tali rifiuti speciali sul suolo dell'area di proprietà della ricorrente e, per l'effetto, chiedendo l'annullamento in parte qua del connesso decreto di approvazione emesso dal G.D. L'illegittimità di detto abbandono (ovvero della mancata inventariazione dei rifiuti rinvenuti presso l'immobile di V., Via L., 145) viene dedotta sotto più profili:

- il curatore, in quanto detentore dei rifiuti, incorre nella responsabilità di cui all'art. 183, comma 1, lett. h) TUA, che gli impone in quanto tale il loro trattamento e smaltimento;
- analogo obbligo incombe, a termini dell'art. 188, comma 1, TUA, sul produttore dei rifiuti, al quale il curatore è assimilabile (il profilo giuridico della natura del curatore quale "produttore" di rifiuti non è stato adeguatamente sviluppato dal reclamante);
- nella sua duplice qualità di produttore e/o detentore di rifiuti il curatore incorre nel divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, con conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a termini dell'art. 192 TUA;
- l'eventuale sottrazione del curatore a tali obblighi lo esporrebbe a gravi responsabilità di carattere anche penale a termini degli artt. 255, 256 TUA.

Deduce, pertanto, il reclamante che l'approvazione del programma di liquidazione e la conseguente autorizzazione concessa dal G.D. al curatore per l'abbandono dei rifiuti è illegittima perché contraria a norme imperative ed espone il reclamante, quale proprietario delle aree, a onerosissimi costi di smaltimento che lo stesso perito del fallimento quantifica in almeno € 500.000,00 (se non in un importo ancora superiore), costi ben maggiori dell'importo della fideiussione già escussa dall'ente preposto Provincia di Pavia.

Il fallimento reclamato non si è costituito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 — Va preliminarmente dato atto della tempestività del ricorso depositato dal reclamante Z. in data 8.05.2017, essendo il reclamante venuto a conoscenza del contenuto del Programma di Liquidazione e del decreto di approvazione del G.D. solo a seguito di informativa di cortesia inviata dalla curatela al legale di Z., in data 28.04.2017.

2 — L'interesse del reclamante a proporre reclamo riposa sul fatto che il reclamante è coobbligato, a termini dell'art. 192, comma 3, TUA con il responsabile dell'abbandono di rifiuti "a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi".

Nella specie si tratta — secondo le allegazioni del reclamante — di sei tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, della specie indicata nell'allegato A dell'originaria autorizzazione amministrativa (materiali plastici, rifiuti metallici, imballaggi, pneumatici, legno vetro, rifiuti ingombranti, etc.). Lo stato dei rifiuti è descritto, già alla data del 23.11.2015, nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di trattamento dei suddetti rifiuti (superamento dei limiti di stoccaggio, disordine dei rifiuti, stato di abbandono degli stessi, anche ricoperti da vegetazione, crollo di parte del capannone con fuoriuscita di alcuni rifiuti, disuso di alcuni macchinari di trattamento, etc.).

2.1 - Va preliminarmente affrontata la questione se il curatore del fallimento, ove rinvenga rifiuti presso i locali dell'impresa nel corso delle attività di ricostruzione

dell'attivo fallimentare e di inventariazione (in questo caso il trattamento di rifiuti era oggetto stesso dell'attività di impresa), ne è tenuto inderogabilmente al trattamento e allo smaltimento, ovvero al conferimento a soggetto che proceda allo smaltimento.

Come rilevato dal reclamante, l'art. 188 TUA prevede l'obbligo a carico del produttore iniziale del rifiuto ovvero a carico di "altro detentore" di provvedere al loro trattamento, ovvero ancora l'obbligo di provvedere alla consegna "ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179". Il soggetto responsabile del trattamento dei rifiuti è, poi, destinatario delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 TUA in tema di abbandono di rifiuti, nonché può essere destinatario delle ordinanze sindacali ripristinatorie di cui all'art. 192, comma 3, TUA, volte a dare attuazione all'obbligo di ripristino inadempito. Infine, il soggetto responsabile dell'abbandono di rifiuti e del loro mancato trattamento incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 256 TUA (realizzazione di discarica non autorizzata e altre sanzioni penali minori).

Secondo l'impostazione del reclamante, l'eventuale ascrivibilità del curatore del fallimento alla figura del produttore di rifiuti, come anche del detentore dei rifiuti lo esporrebbe contestualmente — in caso di mancato trattamento dei rifiuti — sia alle ordinanze ripristinatorie, sia alle sanzioni amministrative e penali. Appare, peraltro evidente che, ove si prescindano da condotte specificamente poste in essere dal curatore del fallimento (che qualificherebbero il curatore quale produttore iniziale dei rifiuti), il curatore potrebbe essere astrattamente chiamato a rispondere di abbandono di rifiuti prodotti (non da lui ma) dal fallito (con le conseguenti sanzioni amministrative e penali e l'obbligo ripristinatorio di cui all'art. 192, comma 3, TUA) se dovesse qualificarsi quale successore del fallito che quei rifiuti aveva prodotto. Diversamente, una responsabilità del curatore potrebbe ugualmente sussistere (indipendentemente dal subentro nella posizione del fallito) ove questi possa qualificarsi come "altro detentore", che entri in possesso dei rifiuti nell'esercizio della propria attività.

2.2 - Sotto il primo profilo deve escludersi - condividendosi la giurisprudenza amministrativa più recente, nonché la giurisprudenza di merito, nello specifico formatasi sotto il vigore dei precedenti decreti "Ronchi" (Trib. Mantova, 6 marzo 2003) - che il curatore possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salvo che la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all'operato del curatore (T.A.R. Lombardia - Milano, 3 marzo 2017).

La produzione di rifiuti è, nel caso di specie, innegabilmente connessa all'esercizio di una attività imprenditoriale di stoccaggio finalizzato al recupero (messa in riserva), trattamento e smaltimento da parte della società fallita, attività che - salva l'ipotesi dell'esercizio provvisorio (in cui il curatore esercita attività di impresa) - non viene proseguita dalla curatela del fallimento, avendo la curatela il solo compito di liquidare i beni del fallito per soddisfare i creditori ammessi al passivo. Ne consegue che "la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di

posizione, di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell'ambiente, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti" (ibid.). E', pertanto, esclusa una responsabilità del curatore del fallimento quale soggetto obbligato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal fallito, né quale destinatario degli obblighi ripristinatori di cui all'art. 192, comma 3, TUA, non essendo il curatore né l'autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, né l'avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore, posto che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosi la facoltà di disposizione al medesimo curatore. Questo principio è del tutto consolidato nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274; T.A.R. Lombardia - Milano, 5 gennaio 2016; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 17 giugno 2014), che onera il curatore degli obblighi di ripristino solo in caso in cui sia stato egli stesso ad avere proceduto alla condotta di abbandono di rifiuti (T.A.R. Campania — Salerno, 18 ottobre 2010; T.A.R. Calabria — Catanzaro 9 settembre 2010, T.A.R. Toscana — Firenze 8 gennaio 2010), ovvero ove sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa (T.A.R. Lombardia - Milano, 3 novembre 2014).

Sotto il secondo profilo, deve escludersi che il curatore possa ritenersi destinatario degli obblighi di ripristino quale "altro detentore" qualificato dei beni ove egli, come nel caso di specie, ometta di inventariare tali beni, ovvero, dopo averli inventariati, decida di abbandonarli in quanto beni di nessun valore e fonti di ingentissimi costi per il loro trattamento e smaltimento. I rifiuti sono, per le loro qualità intrinseche, beni di valore negativo, ossia beni che non attribuiscono alcuna utilità alla massa dei creditori e che, al contrario, onerano la curatela del fallimento dei costi di stoccaggio, trattamento e smaltimento previo conferimento (a titolo oneroso) a soggetto a ciò abilitato. Emblematica è la posizione sul punto, assunta sempre dalla giurisprudenza amministrativa, che, nell'escludere la responsabilità del curatore come "detentore" dei rifiuti, ha escluso che i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito costituiscano beni da acquisire alla procedura fallimentare per cui, a fronte dell'abbandono degli stessi, nessun ordine di ripristino può essere imposto alla curatela fallimentare (T.A.R. Toscana — Firenze 17 aprile 2009; T.A.R. Lazio — Latina 12 marzo 2005).

Appare, pertanto, principio acquisito quello secondo cui il curatore del fallimento non può ritenersi né produttore, ancorché come avente causa del fallito, né detentore qualificato (in caso di mancata inventariazione o abbandono dei rifiuti) a termini dell'art. 188 TUA. E in questo senso si è, altresì, orientata la giurisprudenza penale che, riformando un precedente orientamento che considerava il curatore fallimentare responsabile del reato d'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (Cass. pen., sez. III, 12 giugno 2008, n. 37282, Naso), ha ritenuto che, non essendo il curatore del fallimento né rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante

nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge, né essendo destinatario di specifici obblighi di sorveglianza come in tema di amianto, non può rispondere di comportamenti assunti dal responsabile dell'inquinamento come anche dal proprietario dell'area cui la violazione sia eventualmente imputabile a titolo di dolo o di colpa, salvo (ancora) l'esercizio provvisorio ex art. 104 L.F. (Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2016, n. 40318, Strazzer).

Il che è coerente con il principio secondo cui la responsabilità e il conseguente costo della bonifica dell'area inquinata non può ricadere sugli incolpevoli creditori (e sul curatore che ne rappresenta gli interessi), i quali non hanno concorso alla produzione dei rifiuti e al conseguente inquinamento e, quindi, non possono farsi carico dell'interesse della collettività (come anche dell'interesse del coobbligato Z., in qualità di proprietario dell'area tenuto agli obblighi di ripristino) al loro trattamento e smaltimento.

2.3 - Si osserva incidentalmente che, ove la bonifica venisse posta in essere dalla pubblica amministrazione competente (art. 253, comma i, TUA), le spese sostenute per gli interventi potranno godere del privilegio speciale sull'area bonificata a termini dell'art. 253, comma 2, TUA. Sicché, ove la curatela del fallimento fosse titolare di un diritto reale sull'area ove insistono i rifiuti, essa avrebbe interesse (ove abbia i mezzi finanziari o possa procurarseli) a procedere alla rimozione dei rifiuti allo scopo di non vedere incrementato il passivo concorsuale di un ulteriore credito privilegiato, ovvero (in caso di mancata esecuzione degli interventi) allo scopo di non vedere gravato il valore dell'area dell'onere reale della bonifica, come indicato nel certificato di destinazione urbanistica (art. 253, comma 1, TUA, cit.). Al contrario, ove l'area non sia in proprietà (o altro diritto reale) del fallimento (come nel caso di specie), la massa dei creditori non può essere onerata da costi che non hanno alcuna ricaduta sull'attivo liquidabile.

Ove, invece, i costi connessi agli obblighi ripristinatori vengano sostenuti dal reclamante quale proprietario dell'area e coobbligato con il responsabile dell'inquinamento a termini dell'art. 192, comma 3, TUA, ciò potrebbe essere fonte di responsabilità per il fallito (non per il curatore per le ragioni già enunciate supra 2.2), per il comportamento da questi posto in essere sino alla dichiarazione di fallimento e, quindi, presupposto per l'insinuazione del coobbligato Z. al passivo fallimentare in via di regresso.

Il reclamo va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M

Il Tribunale, visto l'art. 26 1.f., decidendo sul reclamo in data 08.05.2017 proposto da Z. IMMOBILIARE SPA avverso il decreto del G.D. in data 24.02.2017, depositato in data 27.02.2017, rigetta il reclamo, nulla per le spese.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8 giugno 2017.